

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Il notaio fra i soggetti obbligati al versamento anche per i trasferimenti di azioni

Il comma 491 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce un'imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'art. 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei suddetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (per una sintesi della disciplina si rinvia a Lomonaco-Mastroiacovo, *Le novità fiscali di interesse notarile della legge di stabilità 2013*, in CNN Notizie del 2 gennaio 2013).

Il comma 500 del medesimo articolo prevede che le modalità di applicazione dell'imposta, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi, siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il suddetto decreto è stato emanato il 21 febbraio 2013.

Esso si compone di 22 articoli che definiscono nel dettaglio, tra l'altro, l'ambito oggettivo di applicazione, la base imponibile, i soggetti passivi, le aliquote dell'imposta, le operazioni escluse e quelle esenti, nonché gli obblighi di versamento e l'applicazione dell'imposta nell'anno 2013, disposizioni che saranno oggetto di successivi approfondimenti da parte del settore studi tributari.

Nel frattempo appare opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 19, comma 1, del decreto ai sensi del quale **«sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'articolo 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. A tali soggetti si applica l'articolo 64, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente»**, e sull'art. 20, comma 1, secondo cui **«in caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento che rispondono anche del pagamento dell'imposta. In caso di insufficiente o omesso versamento dell'imposta, resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente»**.

Per tutti i soggetti menzionati nel primo periodo del primo comma dell'art. 19, tra i quali sono compresi i notai, è, dunque, prevista l'applicazione dell'art. 64 comma 3 del d.p.r. n. 600/1973, relativo al cd. responsabile di imposta, obbligato per legge al pagamento dell'imposta insieme ad altri e con diritto di rivalsa. Sembrerebbe, pertanto, che il legislatore abbia voluto configurare un rapporto di solidarietà dipendente tra colui che effettua il versamento ed il soggetto passivo contribuente.

Dal primo periodo del primo comma dell'art. 20 sembra, inoltre, emergere un'esclusività dell'azione nei confronti del soggetto tenuto al versamento, quantomeno rispetto alla debenza

delle sanzioni in caso di ritardato, insufficiente o omesso versamento, che va, però, coordinata con la facoltà dell'amministrazione finanziaria (di cui al secondo periodo del medesimo primo comma dell'art. 20) di recuperare l'imposta e gli interessi anche in capo al contribuente in caso di insufficiente o omesso versamento. Si ricorda, peraltro, che i soggetti responsabili del versamento dell'imposta possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento stesso (art. 1 comma 498 l. n. 228/2012).

A tali questioni di carattere sostanziale seguono ragionevolmente dubbi sulla fase dell'attuazione, ed in particolare su chi sia il soggetto legittimato ad agire in giudizio in caso di una controversia, nonché quali siano i limiti del rapporto solidale enunciato in termini di principio nel richiamo all'art. 64, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973. Peraltro questi aspetti problematici sono stati oggetto delle osservazioni che il settore studi tributari ha inviato al Mef in occasione della consultazione pubblica promossa da quest'ultimo per raccogliere suggerimenti ed osservazioni da parte dei soggetti direttamente interessati all'applicazione della nuova imposta.

Si ricorda, infine, che **il versamento dell'imposta – la quale si applica ai trasferimenti di proprietà effettuati a decorrere dal 1° marzo 2013 (cfr. artt. 21 e 3 decreto) - va eseguito entro il sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà** (i soggetti sopra indicati non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra quelle escluse o esenti, tra le quali, ad esempio, i trasferimenti per successione o donazione).

Tuttavia, per i trasferimenti aventi ad oggetto azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, nonché titoli rappresentativi, effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla pubblicazione del presente decreto (ossia fine maggio 2013) l'imposta è versata entro il 16 luglio 2013.

I soggetti responsabili del versamento (tra i quali i notai) devono assolvere annualmente anche adempimenti dichiarativi (che potrebbero riguardare pure le operazioni escluse ed esenti) nei termini e con modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle modalità per l'assolvimento dell'imposta ed i relativi obblighi strumentali.

Annarita Lomonaco – Valeria Mastroiacovo – Giampiero Monteleone

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DECRETO

Imposta sulle transazioni finanziarie

Per visualizzare il testo del decreto e l'allegato consultare il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente [LINK](#)